

LEGGE REGIONALE

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della Regione Puglia. Recepimento CCNL del 3.5.1979 e del Contratto integrativo circoscrizionale del 5.5.1981

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

"Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo in determinato per gli operai impiegati nei lavori forestali da parte della Regione Puglia. Recepimento CCNL del 3.5.1979 e del Contratto integrativo circoscrizionale del 5.5.1981".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il rapporto di lavoro degli operai impiegati direttamente dalla Regione Puglia nei lavori forestali che in uno degli anni del triennio 1978-79-80 abbiano effettuato almeno 180 giornate lavorative e che non godono di pensioni di vecchiaia, è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica.

La qualifica è determinata in relazione alle mansioni per le quali l'operaio è stato assunto.

Per i fini della presente legge sono considerati operai impiegati direttamente dalla Regione tutti gli operai che prestano la loro opera alle dirette dipendenze degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e delle Gestioni Provvisorie delle Foreste Demaniali Regionali e risultano regolarmente assunti e retribuiti con fondi accreditati agli stessi dalla Giunta regionale.

Art. 2

Il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per i lavoratori che avranno maturato il diritto, avrà decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge.

Gli Uffici regionali forestali provvederanno a effettuare le dovute segnalazioni ai competenti Uffici del Lavoro e dei Contributi agricoli unificati.

Art. 3

Per tutta la durata del rapporto di lavoro, agli operai di cui all'art. 1 vengono estesi i benefici previsti dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e successive modificazioni.

Agli Uffici forestali sono demandati gli adempimenti amministrativi di richiesta dell'intervento della Cassa integrazione guadagni.

Art. 4

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 1 viene garantita l'occupazione per tutta la durata del rapporto di lavoro con la sola eccezione delle giornate non lavorate per assenza volontaria, per malattia o infortunio e delle giornate per le quali è stato chiesto e ottenuto l'intervento della cassa integrazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457.

Tali operai possono essere impiegati in mansioni di carattere forestale anche diverse da quelle proprie della qualifica di assunzione. In tal caso si applica quanto previsto dai commi I e II dell'art. 7 del CCNL del 3.5.1979.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessa, oltre per le cause indicate dall'art. 27 del CCNL del 3.5.1979, anche per il raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge.

Art. 5

Gli operai assunti a tempo indeterminato, qualora lo richiedano le esigenze operative dell'Amministrazione regionale per il conseguimento della loro piena utilizzazione, sono tenuti a svolgere, anche fuori della propria sede abituale di lavoro e comunque nell'ambito del territorio provinciale, sia le proprie mansioni che quelle diverse dalla qualifica di assunzione, in relazione alle disposizioni impartite dalla stessa Amministrazione per la gestione, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio boschivo regionale.

Art. 6

Ai lavoratori di cui alla presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dall'accordo circoscrizionale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3.5.1979, stipulato in Bari il 5.5.1981.

Art. 7

Sono altresì recepite, anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato, tutte le altre norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai Consorzi di Bonifica del 3 maggio 1979, ad eccezione del punto B) dell'art. 5, e nell'accordo circoscrizionale integrativo del 5 maggio 1981.

Art. 8

Nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1981 è istituito un capitolo di spesa con la seguente denominazione

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

4

zione:

"Spesa per la esecuzione dei lavori da eseguirsi con operai a tempo indeterminato impiegati direttamente per lavori forestali", con uno stanziamento di L. 2.000.000.000.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento del predetto capitolo sarà determinato annualmente dal Consiglio regionale.

All'onere riveniente per il 1981 si provvede con una variazione in diminuzione del Cap. n. 16202 "Fondo globale".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Bellifemine)

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

51

E' estratto del verbale della seduta del 15 settembre 1981 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Bellifemine)